

OGGETTO: **REFERENDUM DI DOMENICA 17 APRILE**
DIPENDENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI PRESSO I SEGGI

Giova riepilogare la disciplina legislativa applicabile ai lavoratori dipendenti impegnati nelle operazioni relative al referendum che si è svolto nella giornata di domenica 17 aprile 2016, dalle 7 alle 23 (art. 1, comma 399 legge n. 147/2013).

Ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 361/1957 – interpretato in modo autentico dall'art. 1 della legge n. 69/1992 –, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (nominati presidente, segretario, scrutatore di seggio ovvero rappresentante di lista o di gruppo) hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Il dipendente ha diritto, per i giorni occupati nello svolgimento di operazioni elettorali, alla normale retribuzione ovvero ai riposi compensativi, a seconda che si tratti o meno di giorni lavorativi.

Il datore di lavoro, quindi, ha la possibilità di scegliere uno tra i due seguenti trattamenti:

- 1) pagamento della retribuzione relativa a tutte le giornate in cui si sono svolte le operazioni elettorali;
- 2) riposo compensativo retribuito per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (oltre, ovviamente, alla retribuzione relativa ai giorni lavorativi).

Pertanto, il lavoratore che ha partecipato alle operazioni elettorali – da sabato 16 (l'allestimento del seggio ha avuto inizio alle ore 16,00) a lunedì 18 aprile (qualora le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede si siano protratte oltre le 24 di domenica) – beneficerà:

- a) delle indennità corrispostegli dallo Stato;
- b) della normale retribuzione relativa al lunedì, qualora l'orario settimanale di lavoro sia articolato da lunedì a venerdì;
- c) di due giorni di riposo compensativo a fronte dell'attività prestata ai seggi il sabato e la domenica; oppure, in alternativa, di quote di retribuzione relative alle giornate del sabato e della domenica.

Il conteggio dei giorni di assenza sarà effettuato sulla base di adeguata documentazione presentata dal lavoratore. Il dipendente chiamato al seggio deve anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, con l'indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e l'orario di chiusura dello stesso.

I lavoratori che devono recarsi a votare in comuni diversi da quello del luogo di lavoro, possono ottenere permessi non retribuiti per lo specifico scopo.

Infine, si segnala che la giurisprudenza di merito ha affermato il principio per il quale l'unità di misura adottata dal legislatore per indicare l'estensione del beneficio concesso debba essere necessariamente il giorno e pertanto non possa frazionarsi (a mezze giornate o a ore) il periodo da considerarsi rilevante ai fini della concessione del beneficio di legge: principio che troverebbe giustificazione in un equo bilanciamento tra l'impegno richiesto durante le operazioni di voto e le operazioni di spoglio (sentenze del Tribunale di Torino 29 marzo 1999 e della Pretura di Torino 2 settembre 1994).